*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 246**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 22 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2003, n. **283.**

**Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata legge n. 153 del 1975, è stato approvato, e che non sono in grado di prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;

Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;

Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;

Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003, nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto, aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

Art. 2.

1. La fideiussione è stipulata tra la Sezione e la banca mutuante e garantisce i finanziamenti di cui all'articolo 1 nei soli casi in cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado di prestare sufficienti garanzie.

Art. 3.

1. La fideiussione può essere concessa entro il limite del sessanta per cento del finanziamento erogato e fino all'importo massimo di euro unmilionecinquecentomila.

2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione della Sezione deve essere concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. La medesima fideiussione non è cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o comunque erogati da enti od organismi pubblici.

Art. 4.

1. Le banche che effettuano operazioni per le quali è stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla Sezione stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 nella misura dello 0,25% della sola quota dell'importo della fideiussione. L'onere suddetto è a carico del beneficiario del finanziamento.

2. Per i finanziamenti che fruiscono della fideiussione della Sezione, le banche sono tenute a versare, a proprio carico, una contribuzione pari al 4% dell'importo erogato.

3. Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su richiesta della Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche sono tenute a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni stipulate nel trimestre di riferimento e garantite ai sensi della normativa di cui all'articolo 1, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Sezione stessa.

5. L'ammontare complessivo delle contribuzioni relative alle operazioni stipulate entro ciascun trimestre per le quali è stata richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti dalle banche interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale.

Art. 5.

1. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la concessione della fideiussione devono allegare, a pena di inammissibilità, la comunicazione della banca interessata che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente.

2. Le banche, contemporaneamente alla comunicazione agli operatori interessati, inoltrano direttamente alla Sezione speciale una circostanziata relazione a firma del funzionario che ha curato l'istruttoria e che è responsabile anche ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale relazione sono precisati:

*a)* l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;

*b)* le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito dalla Banca;

*c)* gli elementi tecnico-economici che giustificano la richiesta della garanzia fideiussoria;

*d)* copia del provvedimento di approvazione della richiesta di investimento o di concessione dell'agevolazione pubblica, ove previsti.

3. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre trasmettere gli ultimi tre bilanci dell'organismo, corredati delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

4. Se i finanziamenti sono di importo superiore a euro duecentocinquantamila, i bilanci di cui al comma 3 devono essere stati sottoposti a revisione e certificazione da parte di una società iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In caso di importo inferiore, il comitato direttivo della Sezione si riserva di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a documentare la congruità dei dati espressi dal bilancio della ditta richiedente.

Art. 6.

1. La Sezione speciale può richiedere alle banche interessate, per una sola volta ed entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, ulteriori notizie, dati o documentazione riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.

2. La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 5, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume le determinazioni finali con deliberazione del comitato direttivo, dandone notizia all'interessato ed alla banca.

3. Le banche devono informare senza indugio la Sezione speciale delle eventuali modifiche sopravvenute a fronte dei dati e delle informazioni in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle variazioni apportate con i contratti definitivi di mutuo o per effetto di atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso, l'importo definitivo dell'operazione.

4. La Sezione speciale, ricevute le predette informazioni modificative della relazione originaria, assume entro i successivi sessanta giorni le relative determinazioni anche al fine dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta.

Art. 7.

1. Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche comunicano alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate durante il decorso semestre con la garanzia fideiussoria della Sezione medesima, trasmettendo, inoltre, copia dei contratti stipulati.

Art. 8.

1. Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche mutuanti devono dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali inadempimenti entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata insoluta, trasmettendo analitica e documentata relazione circa la possibilità per l'impresa di superare lo stato di difficoltà e di provvedere al pagamento del debito maturato.

2. La Sezione speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle possibilità di riequilibrio dell'impresa, stabilisce con delibera del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata scaduta mantenendo in essere il mutuo, ovvero se il contratto di mutuo debba considerarsi risolto e si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito residuo.

3. Le banche mutuanti sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva entro quattro mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva o entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione speciale, dandone notizia alla Sezione stessa entro trenta giorni dall'inizio della procedura.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la decadenza della fideiussione della Sezione.

5. Tuttavia, la banca può chiedere alla Sezione speciale con motivata e documentata istanza l'autorizzazione al rinvio dell'attivazione dell'esecuzione. Entro novanta giorni dalla richiesta la Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla banca.

6. Per i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, rimane salvo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Art. 9.

1. L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate e del capitale residuo avviene, con le modalità di cui all'articolo 11, su richiesta della banca mutuante una volta adottate dalla Sezione le determinazioni di cui all'articolo 8.

2. Il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della banca della documentazione relativa all'avvio delle procedure esecutive per il recupero dell'intero credito vantato.

3. La Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali è tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata ad esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorità competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonché dell'istanza di insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta.

4. Nel caso di esecuzione ad istanza di terzi, la liquidazione della fideiussione avviene a seguito della esibizione dell'atto di intervento per il recupero dell'intero credito vantato.

5. La richiesta di intervento deve essere inoltrata dalla banca, a pena di decadenza, entro un anno dalla data rispettivamente:

*a)* di avvio delle procedure esecutive;

*b)* della dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione coatta amministrativa della ditta affidata;

*c)* di intervento da parte della Banca nelle procedure avviate da terzi.

6. Se nel corso dell'escussione delle garanzie contrattualmente acquisite ed all'inizio della quale è già stata liquidata la fideiussione da parte della Sezione speciale, l'organismo escusso viene sottoposto a procedura esecutiva concorsuale, la banca è tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato, senza tenere conto pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione stessa.

Art. 10.

1. La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.

2. Il predetto limite della fideiussione, nel corso dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra somma garantita ed importo erogato.

3. In virtù di tale garanzia la Sezione speciale è tenuta al pagamento della somma garantita a fronte della prescritta documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la fideiussione della Sezione medesima.

Art. 11.

1. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione è stata deliberata dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del suo sostituto.

Art. 12.

1. Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisa ulteriori cespiti aggredibili, diversi dalle garanzie contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne comunicazione alla Sezione stessa.

2. Se la Sezione speciale, con delibera del proprio comitato direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero, dà mandato alla banca mutuante, la quale è tenuta a provvedervi in nome, per conto ed a spese della Sezione speciale.

3. Le somme recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate.

4. La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.

Art. 13.

1. Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale può dare mandato alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile e per ogni altro titolo esistente.

Art. 14.

1. La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni prestate, quote percentuali delle disponibilità finanziarie non inferiori a quelle che sono indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

1. La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le banche in merito al mancato rilascio od alla mancata o minore liquidazione della fideiussione è affidata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale e da un rappresentante designato dalla banca interessata. Il Presidente è nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del tribunale. Si osservano in proposito le norme del codice di procedura civile.

Art. 16.

1. La Sezione emana le istruzioni applicative del presente regolamento, che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 17.

1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono.

2. La Sezione garantisce le operazioni previste da leggi non più operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il testo del comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia, patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.»

*Note alle premesse:*

— Il testo degli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 20. — Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del «Fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente art. 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.».

«Art. 21. — Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

— Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 *(Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura)* è il seguente:

«Art. 36 *(Fondo interbancario di garanzia).* — Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il Comitato e il Collegio sindacale, composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia, sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

*a)* all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";

*b)* ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

*c)* alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;

*d)* a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".

Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:

*a)* dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

*b)* da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio;

*c)* dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

*d)* dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

*e)* dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo".

Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del «Fondo interbancario di garanzia», i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.».

— Per il titolo della legge n. 153/1975 si veda note precedenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 45 del già citato decreto legislativo n. 385/1993 (si veda in nota al titolo) è il seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 43 del già citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«Art. 43 *(Nozione)*. — 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.».

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 45 del già citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 137 del già citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.».

— Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«Art. 161 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), è il seguente:

«Art. 6 *(Iscrizione delle società nel registro)*. — 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

*a)* oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

*b)* rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

*c)* nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

*d)* nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

*e)* nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non è richiesta l'iscrizione nel registro.».

*Nota all'art. 8:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 40 del più volte citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.».

*Nota all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 2740 del codice civile è il seguente:

«Art. 2740 *(Responsabilità patrimoniale)*. — Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.».

*Nota all'art. 17:*

— Il decreto ministeriale 5 agosto 1986 reca: «Modificazioni alle norme regolamentari concernenti l'organizzazione e la disciplina degli interventi della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificate ed integrate in relazione agli interventi di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.».

**03G0310**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bianco, e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Adele Maio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 agosto 2003, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1397/2003/Gab. del 25 agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bianco (Reggio Calabria), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Adele Maio.

Roma, 21 settembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**03A11440**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Morigerati, e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Morigerati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni contestuali presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morigerati (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Morigerati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3332.13.4/ Gab./EE.LL. del 1º settembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morigerati (Salerno), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Donniacuo.

Roma, 21 settembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**03A11441**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003.

**Sottoposizione al controllo della Corte dei conti dell'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza del lavoro.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore e la sicurezza del lavoro, ed in particolare l'art. 17, disciplinante le fonti di finanziamento dell'Istituto;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le note del Ministero della salute del 14 febbraio 2003 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 agosto 2003 relative alla richiesta di sottoposizione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro al controllo della Corte dei conti;

Ritenuto che per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sussistono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;

Decreta:

L'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, 8 settembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2003*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 169*

**03A11468**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Freda Josè Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Freda Josè Alberto, nato a Buenos Aires l'8 settembre 1946, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciado en psicologia» presso l'«Universidad del Salvador» il 6 settembre 1979;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Ministerio de Salud» dal 18 giugno 1980, matricola n. 3626;

Preso atto dell'ampia esperienza documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e degli psicoterapeuti e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Catania in data 3 marzo 2000, rinnovato il 3 marzo 2002 e con validità fino al 3 marzo 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Freda Josè Alberto, nato a Buenos Aires, (Argentina) l'8 settembre 1946, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 7 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

03A11405

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Montesano Juana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Montesano Juana Maria, nata il 12 aprile 1965 a Valencia (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad de Carbobo» di Valencia (Venezuela) in data 16 dicembre 1999 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Rilevato che la sig.ra Montesano è iscritta al «Colegio de Abogados del Estrado Carabobo» dal 6 gennaio 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Montesano Juana Maria, nata il 12 aprile 1965 a Valencia (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11400**

---

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Gallelli Guillermo Marcelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Gallelli Guillermo Marcelo nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 febbraio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires» in data 19 febbraio 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente risulta iscritto al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 24 aprile 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota datata 30 luglio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gallelli Guillermo Marcelo, nato a Buenos Aires (Argentina) il 3 febbraio 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11402**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia nata l'11 aprile 1970 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «abogada» di cui è in possesso, conseguito presso «La Pontificia Universidad Javeriana» di Bogotà (Colombia) e rilasciato in data 14 dicembre 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Registro Nacional de Abogados» della Repubblica di Colombia dal 13 luglio 1995, requisito attestato dal «Consejo Superior de la Judicatura» in data 5 maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 30 luglio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari dalla Questura di Milano in data 13 novembre 2001 e valido fino al 12 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pinzon Jordan Rommy Eugenia, nata l'11 aprile 1970 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11403**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Garcia Orozco Angelica Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Garcia Orozco Angelica Maria, nata il 1° novembre 1971 a Cartagena (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito presso «l'Universidad de Cartagena» (Bolivar-Colombia) e rilasciato in data 29 settembre 1995 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al Registro Nacional de Abogados della Repubblica di Colombia dal 26 agosto 1996, requisito attestato dal «Consejo Superior de la Judicatura» in data 16 maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 30 luglio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Garcia Orozco Angelica Maria, nata il 1° novembre 1971 a Cartagena (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgùnento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11404**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Perez Zamora Jesùs Ramòn di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Perez Zamora Jesùs Ramòn, nato a Madrid (Spagna) il 18 dicembre 1973, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «ingeniero de Caminos, Canales y Puertos - especialidad de hidràulica y energètica» - conseguito presso la «Escuela Tècnica Superior de ingenieros de caminios, Canales y Puertos» dell'«Universidad Politecnica» di Valencia nel 2002 - ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Perez Zamora è iscritto nell'albo professionale del «Colegio de ingenieros de caminos, Canales y Puertos» di Madrid dal 28 agosto 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 31 luglio 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Perez Zamora Jesùs Ramòn, nato a Madrid (Spagna) il 18 dicembre 1973, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile-ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* architettura tecnica.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo econdo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**03A11406**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Naputano Marcelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Naputano Marcelo, nato il 23 settembre 1967 a San Paolo (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sao Paulo» cui il richiedente è iscritto dal 21 febbraio 2003, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che il sig. Naputano è in possesso del titolo di psicologo rilasciato dalla «Universidade Estadual Paulista Jùlio de Mesquita Filho» di San Paolo in data 7 febbraio 2003;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi nella nota in atti datata 29 luglio 2003;

Decreta:

Al sig. Naputano Marcelo, nato il 23 settembre 1967 a Sao Paulo (Brasile), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A11407**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Penin Fernandez Natalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Penin Fernandez Natalia, nata a Madrid (Spagna) il 28 febbraio 1976, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi e art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di assistante sociale di cui è in possesso - come attestato dal «Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales» di Madrid cui la richiedente è iscritta da 2003 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dall'Universidad Complutense de Madrid» l'8 novembre 1999;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 15 luglio 2003;

Decreta:

1. Alla sig.ra Penin Fernandez Natalia, nata a Madrid (Spagna) il 28 febbraio 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A11408**

---

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Messina Maria Concetta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Messina Maria Concetta, nata a Bruxelles (Belgio) il 26 ottobre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «assistant social» conseguito in Belgio ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Assistant Social» conseguito presso l'«Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication» di Bruxelles in data 25 giugno 1996;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessano applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 15 luglio 2003;

Decreta:

1. Alla sig.ra Messina Maria Concetta, nata a Bruxelles (Belgio) il 26 ottobre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A11410**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Carrera Sophie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Carrera Sophie, nata a Bruxelles (Belgio) l'11 febbraio 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi e art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di assistante sociale conseguito in Belgio ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Assistante Sociale» conseguito presso l'«Haute Ecole Paul-Henri Spaak» di Bruxelles in data 13 settembre 2001;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella nota in atti datata 15 luglio 2003;

Decreta:

1. Alla sig.ra Carrera Sophie, nata a Bruxelles (Belgio) l'11 febbraio 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A11411**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Spina Luciana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Spina Luciana, nata il 10 novembre 1976 a Parigi (Francia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi e l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psycologue» conseguito in Francia ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Maitrise de Psychologie» conseguito

presso l'«Universite Paris X Nanterre» nel novembre 1999 e del «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées» (D.E.S.S.) in «Psychologie de l'enfant et de l'adolescent» conseguito presso l'«Université Paris VIII - Saint-Denis» nell'anno accademico 2000-2001 e rilasciato in data 3 maggio 2002;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi nella nota in atti datata 29 luglio 2003;

Decreta:

Alla sig.ra Spina Luciana, nata il 10 novembre 1976 a Parigi (Francia), cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A11422**

---

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento al sig. Carbone Pierfrancesco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Carbone Pierfrancesco, nato il 7 febbraio 1974 a Napoli (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ii riconoscimento del titolo professionale di «solicitor», conseguito in Gran Bretagna e di cui è in possesso dal 2 settembre 2002, come attestato da «The Law Society», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Diploma in Law», conseguito presso «The College of Law of England and Wales» nel 1999 e «Postgraduate Diploma in Legal Practice with commendation», conseguito presso la stessa Università nel luglio 2000;

Considerato che il richiedente ha altresì sostenuto 15 esami presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 30 luglio 2003;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Carbone Pierfrancesco, nato il 7 febbraio 1974 a Napoli (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto processuale civile;

2) diritto processuale penale;

3) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11423**

---

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Carmeli Sara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Carmeli Sara, nata l'11 settembre 1969 a Perugia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere — ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del proprio titolo professionale di «avocat», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Rilevato che la richiedente ha conseguito la laurea in scienze politiche presso l'Università degli studi di Perugia in data 24 novembre 1993, il «Diplome d'Etudes Approfondies» (D.E.A.), conseguito presso l'«Universitè Aix-Marseille III» nell'anno accademico 1995-1996, il «Diplome de Docteur» conseguito presso l'«Universitè Aix-Marseille III» nell'anno accademico 2001 ed è in possesso del «Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A.)» rilasciato dall'«Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux de la Court d'Appel de Paris» in data 12 dicembre 2002;

Visto che la sig.ra Carmeli risulta iscritta allo «Stage du Barreau de Paris» dal 30 gennaio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 luglio 2003;

Considerato i pareri del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nelle note in atti datate 30 luglio e 2 settembre 2003;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Carmeli Sara, nata l'11 settembre 1969 a Perugia (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A11424**

DECRETO 13 ottobre 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Cordoba Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune a dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cordoba Maria Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 marzo 1950, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa», conseguito in Argentina — come attestato dal «Colegio de Psicologos de la Provincia de Santa Fe» al cui registro la richiedente è stata iscritta dal 16 settembre 1986 al 2 marzo 1998 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Cordoba è in possesso del titolo accademico di «Psicologa» conseguito presso la «Universidad Nacional de Rosario» in data 23 marzo 1983;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1991 al 1998, come documentata in atti;

Ritenuto che la sig.ra Cordoba abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cordoba Maria Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 marzo 1950, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 ottobre 2003

*Il direttore generale:* MELE

03A11425

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2003.

**Iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che Regno Unito, Italia, Francia, Belgio e Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformità delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 19 aprile 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive cinidon etile, metalaxil-M e picolinafen non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante.

Considerato che le sostanze attive cialofop butile, famoxadone e florasulam, sono state sottoposte al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/64/CE e dei relativi rapporti di riesame;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picollnafen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/64/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a 12 mesi dalla data della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen sono iscritte, fino al 30 settembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M o picolinafen, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° ottobre 2002 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro i termini fissati dalla direttiva 2002/64/CE, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 marzo 2004, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2003

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 9*

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze:

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [(1)] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cinidon etile<br>N. CAS 142891- 20- 1<br>N. CIPAC 598 | ( Z) - etil 2- cloro- 3- [2- cloro- 5- ( cicloes- 1- ene-1,2- dicarbossimido) fenil ]acrilato | 940 g/ kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del cinidon etile, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno ( ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/ o delle condizioni climatiche,<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.<br>Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cialofop butile<br>N. CAS 122008- 85- 9<br>N. CIPAC 596 | Butil- ( R) - 2- [4( 4- ciano- 2- fluorofenossi) fenossi ]propionato | 950 g/ kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del cialofop butile, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono valutare attentamente l' impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove del caso, restrizioni o misure di attenuazione dei rischi,<br>—devono valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nèlle risaie; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove del caso, misure di attenuazione dei rischi. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Famoxadone<br>N. CAS 131807- 57- 3<br>N. CIPAC 594 | 3- anilino- 5- metil- 5- ( 4- fenossifenil) - 1,3- ossazolidin- 2,4- dione | 960 g/ kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del famoxadone, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono rivolgere particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi,<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Florasulam<br>N. CAS 145701- 23- 1<br>N. CIPAC 616 | 2, 6, 8- Trifluoro- 5- metossi- [1,2,4 ]- triazolo [1,5- c ]pirimidin- 2- sulfonanilide | 970 g/ kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del florasulam, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/ o delle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Metalaxil- M<br>N. CAS 70630- 17- 0<br>N. CIPAC 580 | Metil ( R) - 2- { [( 2,6- dimetilfenil) metossiacetil ] amino} propionato | 910 g/ kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.<br>Per l' applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metalaxil- M, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono rivolgere particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/ o delle condizioni climatiche; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Picolinafen<br>N. CAS 137641- 05- 5<br>N. CIPAC 639 | 4' - Fluoro- 6- [( α, α, α - (trifluoro- m- tolil) ossi ] picolinanilide | 970g/kg | 01/10/2002 | 30/09/2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del picolinafen, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri<br>—devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |

**03A11439**

DECRETO 16 settembre 2003.

**Attuazione della decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione del Consiglio 2003/199/CE del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione, che stabilisce per l'Italia la possibilità di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di aldicarb per il controllo degli organismi nocivi su barbabietola da zucchero, tabacco e nei vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detti impieghi;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce la revoca dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, elencati nell'allegato *A* al presente decreto, e il mantenimenio delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *B* al presente decreto, che erano già autorizzati per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio, fissato al 18 settembre 2004 dall'art. 3, lettera *a)* della citata decisione 2003/199/CE, dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb di cui all'allegato *A* al presente decreto, si applica anche ai prodotti fitosanitari, di cui all'allegato *B* del presente decreto, che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, che sono elencati nell'allegato *B* al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, è fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera *b)* della citata decisione del Consiglio 2003/199/CE;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali), dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva aldicarb;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva aldicarb non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a decorrere dai termini indicati dalla citata decisione 2003/199/CE del Consiglio.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva aldicarb, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente ai soli impieghi su barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose e di vite (usi essenziali) e in conformità alle condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, nonché dei prodotti di cui all'allegato *B*, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella quinta colonna del citato allegato *B*, è consentita fino al 18 settembre 2004.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato *A* al presente decreto, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato *B* al presente decreto, nonché del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 384*

---

ALLEGATO *A*

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB
LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE

| Prodotto | Impresa | N. reg. | Data reg. |
|---|---|---|---|
| Aldicarb Adica Agrocarb GR | Adica S.r.l. | 7036 | 26/03/1987 |
| Aldicarb-Vilcar Dicarb 5G | Agricoltura italiana S.r.l. | 5310 | 11/04/1983 |
| Aldicarb 5G Enichem Agricoltura | Isagro S.p.a. | 5885 | 25/04/1984 |
| Aldicarb/Carbofuran Siapa 5G (Geocarb Duo) | Siapa S.r.l. | 6747 | 19/06/1986 |
| Aldicarb 5G Siapa (Temik) | Siapa S.r.l. | 2185 | 26/03/1976 |
| Aldicarb 5G Silia | Siapa S.r.l. | 5682 | 12/01/1984 |

ALLEGATO *B*

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALDICARB LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)

| Prodotto | Impresa | N. reg. | Data reg. | Usi essenziali |
|---|---|---|---|---|
| Aldicarb Bayer Cropscience Temik 5G | Bayer Cropscience S.r.l. | 2001 | 23/03/1976 | Barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose e di vite |
| Aldicarb Chemia Fitosan 4,75 | Chemia S.p.a. | 11229 | 4/03/2002 | Barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose |
| Aldicarb 5G Chemia | Chemia S.p.a. | 4963 | 15/10/1982 | Barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose |
| Aldicarb Emme Italia Eporin granuli | Emme Italia S.r.l. | 5115 | 29/11/1982 | Barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose |
| Aldicarb Sgaravatti Nemacarb 5G | N. Sgaravatti & C. S.p.a. | 9682 | 7/7/1998 | Barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose |
| Aldicarb Sipcam Temik 5G | Sipcam S.p.a. | 1652 | 26/3/1976 | Barbabietola da zucchero |

ALLEGATO *C*

ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI ALDICARB, DI CUI ALL'ALLEGATO *B*, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE AGLI IMPIEGHI SU BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, TABACCO, VIVAI (USI ESSENZIALI)



## Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G

**Insetticida nematocida sistemico in granuli protetti per l'impiego su tabacco, barbabietola da zucchero, vivai di piante legnose e di vite**

**Aldicarb Bayer CropScience TEMIK® 5G**

**COMPOSIZIONE**
Aldicarb puro 5 g
Supporti q.b. a 100 g

Partita n.: *

**MOLTO TOSSICO**

**FRASI DI RISCHIO:**
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**
Conservare sotto chiave
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

**Titolare dell'Autorizzazione :**

**Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano**

**Officina di Produzione:**

**Registrazione n. 2001 del 23/03/76 del Ministero della Sanità**

**Contenuto: 2,5 - 10 - 20 kg**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato

**Norme Precauzionali :**
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare la contaminazione dei corpi idrici

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.

**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE**

TEMIK 5G é un nematocida insetticida sistemico granulare che agisce per contatto ed ingestione. Temik 5G è selettivo per le colture registrate. Se applicato su terreno sufficientemente umido viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e traslocato per via linfatica in tutti gli organi della pianta.

**RACCOMANDAZIONI GENERALI D'IMPIEGO**

Distribuzione del prodotto
Date l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva é necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale della coltura.
TEMIK 5G deve essere distribuito esclusivamente con distributore meccanico (esempio microgranulatori). All'atto del trattamento immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.
Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione.
Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro.
Assicurarsi che l'attrezzatura di distribuzione sia correttamente tarata
TEMIK 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.
I guanti forniti unitamente alla confezione sono destinati unicamente alla manipolazione di Temik 5G.

Incorporazione nel terreno
E' indispensabile incorporare nel terreno Temik 5G mediante interramento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per assicurare l'efficacia ed evitare rischi per l'ambiente. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.

**RACCOMANDAZIONI D'IMPIEGO**

Tabacco:
contro nematodi galligeni e cistiformi, insetti terricoli (elateridi, nottue) e fogliari (afidi tripidi e pulce), TEMIK 5G si impiega:
- **trattamento in vivaio**
  Dose raccomandata: 6 g/mq
  - in **pre-semina** seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10 - 15 cm;
  - sulle **giovani piantine** (stadio di due foglie vere) seguito da incorporazione per irrigazione;
  - trattamento **pre-trapianto** due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, quando si temono forti infestazioni, seguito da incorporazione per irrigazione.

**- trattamento in campo al momento del trapianto**
distribuire Temik 5G mediante microgranulatore montato sulla trapiantatrice alla dose di 80-100 Kg/ha per trattamenti su tutta la superficie, 30-35 kg/ha per trattamenti su una fascia di circa 20-30 cm o 6-12 g/m lineare localizzando il prodotto nel solco di trapianto.
**- trattamento in campo alla rincalzatura**
distribuire Temik 5G (30-35 kg/ha su una fascia di 30 cm circa) mediante microgranulatore montato sulla rotofresatrice dotata di rincalzatori (i microgranulatori devono distribuire il prodotto davanti alla fresatrice).

Barbabietola da zucchero:
contro nematodi cistiformi e galligeni, insetti terricoli (agrotidi), fogliari (afidi, altica, mosca) e miriapodi. Distribuire 30 Kg/ha di Temik 5G nel solco di semina mediante microgranulatore applicato alla seminatrice. Per la lotta ai soli insetti é possibile ridurre la dose a 20 Kg/ha.

Vivai di piante legnose (fruttiferi, agrumi, ornamentali, forestali) e di vite e piante a dimora non ancora in produzione
contro: nematodi, insetti terricoli (oziorrinco) e fogliari (afidi, cicaline, ecc.).
Temik 5G controlla sia i nematodi galligeni che i nematodi mobili responsabili della trasmissione di virus nei vivai di vite, pesco (*Xiphinema index*, ecc.), ed agrumi (*Tylenchus semipenetrans*). Distribuire Temik 5G a pieno campo prima del trapianto alla dose di 100-150 Kg/ha ed incorporare immediatamente il prodotto a 10-15 cm di profondità. Temik 5G può essere applicato anche su bande di 50 cm di larghezza in corrispondenza delle file di trapianto o localizzato nella zona delle piantine riducendo la dose per ettaro in funzione della superficie effettivamente trattata

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITA'**

Temik 5G si usa da solo

**FITOTOSSICITA'**

**TEMIK 5G**, se impiegato secondo le modalità raccomandate, non é fitotossico per le colture indicate

**NOCIVITA'**

Il prodotto é tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, gli uccelli ed il bestiame. TEMIK 5G deve essere applicato una sola volta all'anno e cioè alla semina od al trapianto od alla ripresa vegetativa della coltura
**Intervallo di sicurezza :**
**Tabacco 80 giorni;**
**Non necessario per le altre colture**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

**Officina di produzione:**
Bayer CropScience - Woodbine (Georgia) - U.S.A.
**Officine di confezionamento:**
AgriFormula S.r.l. - Paganica (AQ)
CMPA, Beziers (F)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

27/08/03

**Norme Precauzionali :**
Conservare la confezione ben chiusa; Non operare contro vento; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare la contaminazione di corpi idrici.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
**Sintomi muscarinici:** Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
**Sintomi nicotinici :** Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
**Terapia:** Atropina.
**Controindicazioni:** Ossime.

**Consultare un Centro Antiveleni**

## MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE : nematocida, insetticida sistemico granulare.
Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento.
Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

## COLTURE PROTETTE

- **Barbabietola da zucchero**
  - PARASSITI COMBATTUTI : Insetti del terreno : *Melolontha, Grillotalpa, Atomaria;* Fitofagi fogliari. *Altica, Pegomia, Afidi;* Nottuidi; Nematodi incistati (*Heterodera*), liberi e galligeni (*Ditylenchus, Meloidogyne*); Miriapodi: *Blaniulus guttulatus*.
  - DOSI D'IMPIEGO - localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme .
  - EPOCA D'IMPIEGO : Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-6 foglie vere.
  - METODI D'IMPIEGO : Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

# Aldicarb Chemia Fitosan 4.75

Nematocida-Insetticida sistemico per le colture di barbabietola da zucchero, tabacco, vivai di piante legnose
**Granuli con rivestimento protettivo**

**Aldicarb Chemia Fitosan 4.75**

**Composizione:**
g 100 di prodotto contengono:
Aldicarb puro ........ g 4,75
Supporti q.b. a 100

**MOLTO TOSSICO**

**Frasi di Rischio :**
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

**Consigli di Prudenza :**
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Conservare soltanto nel recipiente originale.

**Chemia** spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

**Officina di Produzione :**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 11229 Ministero della Salute del 04/03/2002

**Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 25**

**Partita n : ***

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.
**ATTENZIONE : il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici**

- **Tabacco** - Contro Nematodi liberi e galligeni, Afidi, Altica, Nottue, Tripidi, Insetti del terreno. Il prodotto può essere impiegato sui semenzai di tabacco come trattamento presemina, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm; come trattamento in presenza di germinelli (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione; come trattamento pretrapianto, due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 6 g/mq.
  In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solco alla dose di 80-100 kg/ha (6-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.
- **Vivai di piante legnose** - Contro Aleurodidi, Nematodi, Afidi, Acari, Oziorrinco, Cocciniglie, Minatori fogliari, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITÀ :** Usare il prodotto da solo.

**FITOTOSSICITÀ :** Alle dosi di 30-40 kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

**RISCHI DI NOCIVITÀ :** Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta:** 60 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**DA NON VENDERSI SFUSO**

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**Norme Precauzionali :**
Conservare la confezione ben chiusa; Non operare contro vento; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare la contaminazione di corpi idrici.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
**Sintomi muscarinici:** Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
**Sintomi nicotinici :** Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardio-circolatorio.
**Terapia:** Atropina.
**Controindicazioni:** Ossime.

**Consultare un Centro Antiveleni**

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

CARATTERISTICHE : nematocida, insetticida sistemico granulare.
Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento.
Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

**COLTURE PROTETTE**

- **Barbabietola da zucchero**
  - PARASSITI COMBATTUTI : Insetti del terreno : *Melolontha, Grillotalpa, Atomaria;* Fitofagi fogliari. *Altica, Pegomia, Afidi;* Nottuidi; Nematodi incistati (*Heterodera*), liberi e galligeni *(Ditylenchus, Meloidogyne);* Miriapodi: *Blaniulus guttulatus.*
  - DOSI D'IMPIEGO - localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme .
  - EPOCA D'IMPIEGO : Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-6 foglie vere.
  - METODI D'IMPIEGO : Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

# Aldicarb 5G Chemia

Nematocida-insetticida sistemico per le colture di barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose
**Granuli con rivestimento protettivo**

**Aldicarb 5G Chemia**

**Composizione:**
g 100 di prodotto contengono:
Aldicarb puro ......... g 4,75
Supporti q.b. a 100

**MOLTO TOSSICO**

**Frasi di Rischio :**
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

**Consigli di Prudenza :**
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Conservare soltanto nel recipiente originale

**Officina di Produzione :**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 4963 Ministero della Sanità del 15/10/1982

**Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 25**

**Partita n : ***

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive. Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.
**ATTENZIONE : Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici**

- **Tabacco** - Contro Nematodi liberi e galligeni, Afidi, Altica, Nottue, Tripidi, Insetti del terreno. Il prodotto può essere impiegato sui semenzai di tabacco come trattamento presemina, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm; come trattamento in presenza di germinelli (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione; come trattamento pretrapianto, due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 6 g/mq. In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solco alla dose di 80-100 kg/ha (6-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.
- **Vivai di piante legnose** - Contro Aleurodidi, Nematodi, Afidi, Acari, Oziorrinco, Coccinigile, Minatori fogliari, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITÀ :** Usare il prodotto da solo.

**FITOTOSSICITÀ :** Alle dosi di 30-40 kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

**RISCHI DI NOCIVITÀ :** Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta:** 80 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**DA NON VENDERSI SFUSO**

**Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001**

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

# Aldicarb Emme Italia Eporin Granuli

Insetticida-Nematocida Granulare

**Partita n. ***

**EMME ITALIA SRL**
EMME ITALIA SRL - Via Cesare Boldrini, 24 - Bologna

**TOSSICO**

**Composizione:**
Aldicarb puro.......... g 4,75
Coformulanti q.b. a g 100

**Frasi di Rischio :**
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

**Consigli di Prudenza :**
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Conservare soltanto nel recipiente originale.

**Officina di produzione :**

**Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 20**

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE)
Guangdong Panyu Shilou Fine Chemicals - Jiao Tan Work area, Shilou, Panyu, Guangzhou, Guangdond (R.P.C.)

**Registrazione n. 5115 Ministero della SANITA' del 29/11/1982**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**Norme Precauzionali :** Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Evitare di respirarne i vapori; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle e gli occhi; Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. **Sintomi muscarinici:** Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia. **Sintomi nicotinici :** Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. **Terapia:** Atropina. **Controindicazioni:** Ossime

**Consultare un Centro Antiveleni**

**MODALITÀ D'IMPIEGO**

E' un geodisinfestante del terreno per la coltura della barbabietola da zucchero. Agisce per via sistemica attraverso la linfa una volta assorbito dalle radici della coltura da proteggere. E' selettivo e persistente, pertanto è in grado di controllare per lungo tempo la coltura dall'attacco di numerosi parassiti. Data l'attività sistemica e l'assorbimento per via radicale della sostanza attiva, è necessario distribuire il prodotto nella zona dell'apparato radicale della coltura. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Assicurarsi che l'attrezzatura di distribuzione sia correttamente tarata. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

Incorporazione nel terreno. E' indispensabile incorporare nel terreno Eporin Granuli mediante interramento meccanico all'atto della distribuzione o immediatamente dopo per assicurare l'efficacia ed evitare i rischi per l'ambiente. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : è particolarmente indicato per il controllo di Elateridi, Melolontha, Atomaria, Grillotalpa, Altica, Cleono, Lixus, Afidi, Pegomya o Mosca, Agrotis, Caradrina, Mamestra e dei nematodi liberi e galligeni (Ditylenchus, Meloidogyne) e incistati (Heterodera).

**DOSI**

20 kg/ha al momento della semina localizzato lungo le file e distribuito esclusivamente con seminatrice meccanica. Nel caso si debbano controllare attacchi gravi, la dose può essere elevata a 30-40 kg/ha applicandolo lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI** ATTENZIONE : Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici

**COMPATIBILITÀ :** il prodotto va applicato da solo.

**FITOTOSSICITÀ** : alle dosi massime il prodotto deve essere distanziato di 2-3 cm dal seme onde evitare ritardi di vegetazione.

**RISCHI DI NOCIVITÀ :** il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Il prodotto deve essere applicato una sola volta all'anno e cioè alla semina o al trapianto o alla ripresa vegetativa della coltura.

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

**Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001**

**DA NON VENDERSI SFUSO** **SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**Norme Precauzionali :** Conservare la confezione ben chiusa; Non operare contro vento; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Evitare la contaminazione di corpi idrici.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** Inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
**Sintomi muscarinici:** Disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
**Sintomi nicotinici :** Tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
**Terapia:** Atropina.
**Controindicazioni:** Ossime.

**Consultare un Centro Antiveleni**

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

CARATTERISTICHE : nematocida, insetticida sistemico granulare.
Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto. All'atto del trattamento, immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento.
Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale. Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (e svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione. Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro. Il prodotto non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

**COLTURE PROTETTE**

- **Barbabietola da zucchero**
  - PARASSITI COMBATTUTI : Insetti del terreno : *Melolontha, Grillotalpa, Atomaria;* Fitofagi fogliari. *Altica, Pegomia, Afidi;* Nottuidi; Nematodi incistati (*Heterodera*), liberi e galligeni (*Ditylenchus, Meloidogyne*); Miriapodi: *Blaniulus guttulatus.*
  - DOSI D'IMPIEGO - localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/ha; in caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme .
  - EPOCA D'IMPIEGO : Alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni, fino allo stadio di 4-6 foglie vere.
  - METODI D'IMPIEGO : Alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme a una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

# Aldicarb Sgaravatti
# Nemacarb 5G

Nematocida-insetticida sistemico per le colture di barbabietola da zucchero, tabacco e vivai di piante legnose

**Granuli con rivestimento protettivo**

**Aldicarb Sgaravatti Nemacarb 5G**

**Composizione:**
g 100 di prodotto contengono:
Aldicarb puro ......... g 4,75
Supporti q.b. a 100

**Frasi di Rischio :**
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

**MOLTO TOSSICO**

**Consigli di Prudenza :**
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
Conservare soltanto nel recipiente originale.

SEMENTI dal 1820
**N.SGARAVATTI & C. S.P.A.**
***Via Nazionale, 119 - 52020 Pergine Valdarno (AR)***

**Officina di Produzione :**
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Registrazione n. 9682 Ministero della Sanità del 07/07/98

**Contenuto netto : kg 1 - 5 - 10 - 25**

**Partita n : ***

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Incorporazione nel terreno. Dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare l'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi di acqua nelle irrigazioni successive.
Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore. Effettuare un unico trattamento al terreno al momento della semina.
**ATTENZIONE : Il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici**

- **Tabacco -** Contro Nematodi liberi e galligeni, Afidi, Altica, Nottue, Tripidi, Insetti del terreno. Il prodotto può essere impiegato sui semenzai di tabacco come trattamento presemina, seguito da incorporazione meccanica alla profondità di 10-15 cm; come trattamento in presenza di germinelli (stadio due foglie vere) e quindi con l'incorporazione per irrigazione; come trattamento pretrapianto, due settimane prima dell'estirpazione delle piantine, seguito da incorporazione per irrigazione. La dose consigliata in qualunque trattamento è di 6 g/mq.
  In pieno campo, al momento del trapianto, localizzando il prodotto con apposito e adeguato microgranulatore montato sulla trapiantatrice, localizzando il prodotto nel solco alla dose di 80-100 kg/ha (6-12 g/m) a seconda della distanza tra le file.
- **Vivai di piante legnose -** Contro Aleurodidi, Nematodi, Afidi, Acari, Oziorrinco, Cocciniglie, Minatori fogliari, alla dose di 100-150 kg/ha in pre- e post-trapianto.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**COMPATIBILITÀ :** Usare il prodotto da solo.

**FITOTOSSICITÀ :** Alle dosi di 30-40 kg/ha si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

**RISCHI DI NOCIVITÀ :** Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta:** 80 giorni per il Tabacco, non necessario per le altre colture.

**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, l'impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23.4.01

**SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

# ALDICARB SIPCAM

Temik ® 5G

**Nematocida - Insetticida Sistemico per la coltura di Barbabietola da zucchero**

ALDICARB SIPCAM-(Temik 5G) - Composizione:
- Aldicarb puro g. 4,75
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 1652 del 26.3.76 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 1-5-10 Kg

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.: ..........

**FRASI DI RISCHIO**
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Conservare nel recipiente originale.

**Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23.04.2001.**

**NORME PRECAUZIONALI**
Conservare la confezione ben chiusa. Non operare controvento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Evitare la contaminazione di corpi idrici.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi:** inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
**Terapia**: atropina
**Controindicazioni**: ossime
**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

**MODALITA' DI IMPIEGO**
**Caratteristiche:** nematocida, insetticida sistemico granulare. Se applicato su terreno sufficientemente umido, viene assorbito rapidamente dall'apparato radicale e trasportato per via linfatica in tutti gli organi della pianta. Grazie alla sua persistenza, selettività e polivalenza, il prodotto è consigliabile nella tecnica moderna della semina in posto.
All'atto del trattamento immettere nell'apparecchiatura di distribuzione la quantità effettivamente necessaria per il trattamento. Nel caso che a fine trattamento avanzi del prodotto, vuotare e pulire l'attrezzatura di distribuzione e reintrodurre il prodotto nella confezione originale.
Assicurarsi che non vi siano dispersioni di prodotto durante le operazioni di riempimento (o svuotamento) dell'attrezzatura di distribuzione.
Assicurarsi che non vi sia fuoriuscita del prodotto durante le manovre alle testate degli appezzamenti e durante lo spostamento da un campo all'altro.
Temik 5G non deve essere distribuito con modalità diverse da quelle indicate.

COLTURE PROTETTE
- **Barbabietola da Zucchero**
  Parassiti combattuti: Insetti del terreno: *Melolontha, Grillotalpa, Atomaria*; Fitofagi fogliari: *Altica, Pegomya, Afidi*; Nottuidi: *Mamestra, Agrotis caradrina*.
  Nematodi: incistati (*Heterodera*), liberi e galligeni (*Ditylenchus, Meloidogyne*).
  Miriapodi: *Blaniulus guttulatus*.

  Dosi d'impiego: localizzato, per una difesa totale alla dose di 20 kg/Ha. In caso di forte infestazione di nematodi (*Heterodera*), usare 30-40 kg/Ha localizzati 2-3 cm lateralmente alla linea del seme.

  Epoca d'impiego: alla semina della coltura. Il trattamento esercita un controllo dei principali fitofagi per circa 50-60 giorni fino allo stadio di 4-6 foglie vere.

  Metodi d'impiego: alla dose normale d'impiego, applicare il prodotto durante la semina, localizzato al livello dei glomeruli sul fondo del solchetto di semina, esclusivamente con un distributore di granuli montato sulla seminatrice. Nella necessità di dover impiegare 30-40 kg/Ha di prodotto localizzato, si consiglia di applicarlo lateralmente al seme ad una distanza di 2-3 cm. Interrare poi il prodotto contemporaneamente al seme.

  Incorporazione nel terreno: dopo l'incorporazione nel terreno è opportuno effettuare un'irrigazione per aspersione. Evitare di ripetere l'irrigazione per almeno 72 ore e non eccedere nei quantitativi d'acqua nelle irrigazioni successive.

  Prima del trattamento si raccomanda di controllare la taratura dell'apparecchio distributore.
  ATTENZIONE: **il prodotto va impiegato esclusivamente con mezzi meccanici. Effettuare un unico trattamento al momento della semina.**

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.**

**COMPATIBILITÀ:** Usare il prodotto da solo.

**FITOTOSSICITÀ:** alle dosi di 30-40 kg/Ha, si consiglia di distanziare di 2-3 cm il prodotto dal seme per evitare un ritardo iniziale di vegetazione.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Impiegarlo una sola volta all'anno al momento della semina o al trapianto delle colture.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**03A11466**

DECRETO 22 settembre 2003.

**Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti come principio attivo sertralina.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 9 giugno 2003 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo sertralina;

Visti gli atti della seduta della Commissione unica del farmaco del 10 e 11 giugno 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo sertralina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo sertralina da sola o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti sertralina da sola o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

*Il dirigente generale:* MARTINI

ALLEGATO 1

4.3. *Controindicazioni.*

L'uso concomitante di sertralina con farmaci serotoninergici quali ad esempio il triptofano, la fenfluramina, sumatriptan e tramadolo è controindicato.

Vi è un'insufficiente esperienza clinica in pazienti con alterazioni gravi della funzionalità epatica. Pertanto sertralina non deve essere usata in tali pazienti.

4.4. *Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego.*

Prima di prescrivere questo medicinale a pazienti in età pediatrica la diagnosi deve essere confermata da uno specialista in neuropsichiatria infantile o presso una struttura ospedaliera o universitaria o servizi territoriali con competenza di neuropsichiatria infantile.

Nei bambini si raccomanda una particolare attenzione all'insorgenza di possibili disordini del comportamento (agitazione, aggressività), specialmente nel corso di incrementi del dosaggio. Nel caso di insorgenza di questi sintomi l'incremento del dosaggio deve avvenire in un periodo di tempo più lungo del previsto.

Nei bambini (6/12 anni) si può verificare durante il trattamento una perdita di peso. Pertanto i bambini che ricevono trattamenti a lungo termine devono essere attentamente monitorati per il peso e la crescita.

In pazienti con diabete il trattamento con un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina può alterare il controllo glicemico, possibilmente a causa di un miglioramento dei sintomi depressivi. Il dosaggio dell'insulina e/o degli ipoglicemizzanti orali può necessitare di un aggiustamento.

**03A11442**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 agosto 2003.

**Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le variazioni occorrenti per l'attuazione della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 288, che all'uopo istituisce un fondo di complessivi € 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia;

Viste le comunicazioni dei competenti organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2003 il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui spetta l'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 186 unità, per l'importo complessivo di € 1.959.696.

Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2003, pari ad € 5.787.157, sono liquidati:

*a)* in via prioritaria, ad altri n. 216 grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003;

*b)* successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis;* B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella *E*, dando la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda dell'interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, sono presentate alle amministrazioni e agli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande con i documenti pervenuti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII elenchi nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile, nonché l'elenco nominativo dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288, ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

3. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 2, che provvederà al successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2003

*Il Ministro della difesa*
MARTINO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003*
*Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 349*

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE

(1) ..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

OGGETTO: Richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .................... nome ....................
nato/a il ............................. a .............................. (prov. ..............)
residente a ............................................................ (prov. ..............)
in via/piazza......................... n. ......................... (c.a.p. .............. )
tel. .............................. grande invalido/a di Tabella E lettera .........
.................... (iscrizione n. ....................) come da allegato mod. 69 o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile.

(2) Al riguardo dichiara:

☐ di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge suddetta, per ottenere l'assegnazione dell'accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della difesa);

☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati, il quale è stato/sarà (3) posto in congedo in data ......... ;

☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, come attestato dagli atti allegati.

Con osservanza.

Data e firma ........................................................

AVVERTENZE:

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

(1) Indirizzare all'ente erogatore della pensione.

(2) Barrare il caso che interessa.

(3) Cancellare la parte che non interessa.

**03A11478**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2003.

**Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Enoricerche Istituto Enologico Srl», autorizzato con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivirncolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 settembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'acereditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 settembre 2002;

Decreta:

*Articolo unico*

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

tenore zuccherino dei mosti, mosti concentrati e mosti concentrati mediante rifrattometria;

alcalinità delle ceneri;

titolo alcolometrico volumico totale potenziale;

titolo alcolometrico volumico totale;

rame;

zinco;

pH.

Roma, 23 settembre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11340**

---

DECRETO 30 settembre 2003.

**Iscrizione di varietà di foraggere (Barthema e Barlexas II) nel registro nazionale di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Festuca rossa (non destinata ad uso foraggero):

codice 007725 - denominazione Barthema - ploidia P - responsabile della conservazione in purezza - Barenbrug Research Wolfheze - NL;

Festuca arundinacea (non destinata ad uso foraggero):

codice 007724 - denominazione Barlexas II - responsabile della conservazione in purezza-Barenbrug Research Wolfheze - NL.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**03A11483**

DECRETO 1º ottobre 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 15 maggio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con decreto del 12 marzo 1999, è stata prorogata fino al 14 ottobre 2003;

Considerato che il Consorzio salumi tipici piacentini con nota del 17 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo numero 60724;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 15 maggio 2003 è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 12 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11337**



DECRETO 1º ottobre 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 26 febbraio 2003 e 28 maggio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto ministeriale 26 marzo 1999, è stata prorogata fino al 24 ottobre 2003;

Considerato che la Comunità montana Terminio Cervialto con nota del 15 marzo 2002 ha comunicato di voler confermare «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha adeguato il piano dei controlli pre-

disposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61358;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto ministeriale 18 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 10 luglio 2002, 15 ottobre 2002, 26 febbraio 2003 e 28 maggio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11338**

DECRETO 1° ottobre 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data 21 giugno 2003;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Ragusano, in attesa del provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ragusano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 20 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 19 ottobre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11341**

DECRETO 1° ottobre 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 13 marzo 2000, è stata prorogata fino al 19 ottobre 2003;

Considerato che l'associazione produttori olivicoli con nota del 28 gennaio 2001 ha comunicato di voler confermare «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61131;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato, affinché il predetto Gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» riferita olio extravergine di oliva;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 13 marzo 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 marzo 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11342**

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Cancellazione di alcune varietà di mais, frumento tenero e frumento duro dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'oganizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;



Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione In purezza | D.M. iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 002427 | Mais | Franca | KWS Italia e KWS Seeds | 19/12/90 |
| 006650 | Mais | Kamet | KWS Italia e KWS Seeds | 09/01/01 |
| 005193 | Mais | Levico | KWS Italia e KWS Seeds | 24/02/98 |
| 005502 | Mais | Reverent | KWS Italia e KWS Seeds | 04/02/99 |
| 004540 | Mais | Antonio | Semundo Italia e Semundo Saatzucht | 04/03/97 |
| 005238 | Mais | Kermit | Semundo Italia e Semundo Saatzucht | 24/02/98 |
| 005021 | Mais | Tiger | Agri Seed | 24/02/98 |
| 007925 | Mais | PR34V10 | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 23/12/02 |
| 007922 | Mais | PR33Y33 | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 23/12/02 |
| 007920 | Mais | PR32T93 | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 23/12/02 |
| 006859 | Mais | PR39Z40 | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 20/02/01 |
| 003014 | Mais | Leridis | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 21/02/94 |
| 003031 | Mais | Maddalena | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 21/02/94 |
| 002990 | Mais | Marzia | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 21/02/94 |
| 003538 | Mais | Antonella | Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. | 21/02/94 |
| 007764 | Frumento duro | Terra | Verneuil Semences de Provence | 04/10/02 |
| 004930 | Frumento tenero | Padus | Geo Seed srl | 13/10/97 |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**03A11482**

DECRETO 14 ottobre 2003.

**Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2003, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

codice: 006515 - specie: frumento duro - varietà: Marco - vecchio responsabile della conservazione in purezza: Cesare Mosconi - nuovo responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Generale Servizi S.r.l.;

codice: 003157 - specie: patata - varietà: alba - vecchio responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria «Nazareno Strampelli» - nuovo responsabile della conservazione in purezza: U.N.A.P.A. Unione nazionale delle associazioni dei produttori di patata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 ottobre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A11484**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIRETTIVA 4 aprile 2003.

**Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto, in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse del-

l'Ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2001, inerente le condizioni e le modalità di accreditamento dei laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica;

Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa a strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Vista la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai distributori di carburante per autotrazione;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002;

Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla nota n. 8864 del 6 novembre 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure tecniche da seguire per le operazioni di verificazione periodica, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e ai distributori di carburante per autotrazione, in ragione del loro utilizzo nelle transazioni commerciali;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. La presente direttiva si applica alle operazioni di verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:

*a)* strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

*b)* complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali.

2. Le procedure tecniche per la verificazione periodica degli strumenti di misura sono riportate negli allegati I, II.

Art. 2.

*Campioni di riferimento*

1. Tutti i campioni di riferimento devono essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

*Il Ministro:* MARZANO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 391*

---

ALLEGATO I
(art. 1, comma 2)

*Procedura per la verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico*

1. I campioni di lavoro possono essere tarati dal soggetto che svolge la verificazione periodica con la riferibilità ai campioni di riferimento di cui all'art. 2, aventi i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di taratura non deve essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa sui campioni di lavoro, nella verifica

del rispetto delle tolleranze ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata. In sede di prova di strumenti la cui portata massima è maggiore di 1 t, in luogo dei pesi o delle masse campione può essere utilizzato un qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi o masse campione corrispondenti al maggiore dei seguenti valori: 1 t oppure 50% della portata massima. In, luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi o masse può essere ridotta a:

*a)* 35% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,3 e (e=divisione di verifica);

*b)* 20% della portata massima se l'errore di ripetibilità non supera 0,2 e (e=divisione di verifica). L'errore di ripetibilità deve essere determinato con un carico prossimo al 50% della portata massima, collocato tre volte sul ricettore del carico.

2. La verificazione periodica prevede:

*a)* un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione;

*b)* l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari al doppio degli errori ammessi in verificazione CE. Negli strumenti ad indicazione digitale la valutazione per gli errori deve essere effettuata come prescritto dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501 al punto A.4.4.3.

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:

*a)* prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia elettronico. È effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;

*b)* prova della ripetibilità su due livelli di carico (approssimativamente in corrispondenza di ½ max e di max) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello per gli strumenti con max $\leq$ 1000 kg. Per gli strumenti con max $>$ 1000 kg effettuare la prova di ripetibilità ad un solo livello di carico (approssimativamente in corrispondenza di ½ max) con la ripetizione di n. 3 pesate;

*c)* prova di decentramento. È effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501, punto A.4.7.;

*d)* prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate max e min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con max $>$ 1 t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;

*e)* prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico. La prova è effettuata come descritto al presente comma 3, lettera *a)*, dopo aver azionato il dispositivo di tara;

*f)* prove di mobilità o di sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., ½ max e max.

---

ALLEGATO II
(art. 1, comma 2)

*Procedure per la verificazione periodica dei complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali*

1. I campioni di lavoro possono essere tarati dal soggetto che svolge la verificazione periodica con la riferibilità ai campioni di riferimento di cui all'art. 2, aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente, purché disponga di procedure idonee alla stima delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. La capacità delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal complesso di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

2. La verificazione periodica prevede:

*a)* un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima, o CEE oppure dell'ultima rilegalizzazione;

*b)* l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati.

3. Prove metrologiche e loro svolgimento. Le prove sui complessi di misura stradali per carburanti debbono essere effettuate con il liquido che lo strumento è destinato a misurare:

*a)* prova di tenuta del circuito idraulico. Attivata la pompa del complesso, mediante l'estrazione dalla propria sede del rubinetto di erogazione, che va tenuto rigorosamente chiuso, si osserva, per un periodo di circa 30 secondi, che l'indicatore parziale dei volumi non segnali un passaggio di liquido superiore al doppio del massimo errore permesso per la minima quantità misurabile;

*b)* verifica del raggiungimento della portata massima. Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura del rubinetto a pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30s, poi arrestare il flusso intervenendo sul microinterruttore. La portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata in targa. Nel caso di un impianto con più pistole alimentate tramite una stessa pompa sommersa, la portata deve essere verificata su un erogatore per volta;

*c)* accuratezza di misura alla portata massima, media e minima. Mettere in pressione il circuito del complesso, azzerare la testata, effettuare tre distinte misurazioni con erogazioni corrispondenti alla portata massima, media e minima del complesso. Si accerta che in ciascuna misurazione che l'errore non superi quello ammesso dalle norme vigenti;

*d)* prova del contatore totalizzatore di volume. Dopo aver letto il valore iniziale sul totalizzatore, erogare un certa quantità di prodotto, superiore alla minima quantità misurabile. Il valore finale letto sul totalizzatore non deve differire dal valore indicato dall'unità di visualizzazione del complesso di misura per più di 1 (uno) litro e comunque la differenza non visualizzata, nel caso di totalizzatori elettronici ed elettromeccanici deve essere conservata nel buffer di memoria e conteggiata nell'erogazione successiva. Se il totalizzatore è meccanico, questo valore non deve differire per più di 0,1 litri. L'errore ammesso dipende comunque dalla risoluzione del totalizzatore;

*e)* prova di funzionalità del programma di autocontrollo nei complessi di misura muniti di testata elettronica. Si effettua mediante l'azionamento degli appositi tasti per le simulazioni;

*f)* prove addizionali sui complessi di misura alimentati con pompe sommerse. Nei complessi di questo tipo, in aggiunta alle prove evidenziate ai punti precedenti, si deve verificare che:

1. sia presente un dispositivo atto a bloccare il funzionamento della pompa nel caso che il livello del liquido nel serbatoio interrato abbia raggiunto un valore minimo, al di sotto del quale si rende dubbia la possibilità di un regolare rifornimento;

2. sia presente, nelle tubazioni di adduzione dalla pompa al misuratore, un manometro per il controllo della pressione del carburante;

3. il corretto funzionamento della valvola rivelatrice di fughe, in accordo con quanto previsto nei provvedimenti di ammissione a verificazione metrica degli specifici strumenti;

*g)* complessi di misura associati a dispositivi elettronici ausiliari. Prove supplementari:

1. disponibilità ricevuta. Controllare che, ove sia assente la stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale (terminale self service), ovvero si verifichi un guasto rilevabile della stessa stampante, ovvero sia rilevata la mancanza di carta, si determini:

1.1, che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione; oppure

1.2, che sia chiaramente segnalata all'utente, l'indisponibilità della ricevuta;

2. verifica della corrispondenza dei dati:

2.1, erogazione con carta elettronica. Dopo aver abilitato all'erogazione, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal complesso di misura e lo scontrino di ricevuta;

2.2, erogazione pre-pagata con banconote incompleta o non iniziata. Dopo aver abilitato all'erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal complesso di misura;

3. cambio prezzo unitario. Con erogazione in corso, programmare un nuovo prezzo unitario per il prodotto in erogazione e verificare che l'importo dell'erogazione considerata sia determinato dal prezzo unitario originario;

4. regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Si verifica la presenza di un tempo di attesa entro il quale, se l'utente non provvede a rifornirsi, l'erogazione si conclude in modo automatico;

5. simulazione condizione di basso livello cisterna nelle erogazioni prepagate. Simulando il segnale di basso livello sistema verificare che il complesso di misura si porti in stato di blocco. Se il segnale di basso livello cisterna si manifesta durante un'erogazione in corso la stessa deve essere portata a termine, mentre quelle successive devono essere inibite. La condizione di blocco sopra descritta va riferita o all'intero complesso di misura o al lato di rifornimento o al prodotto interessato dal segnale di basso livello intervenuto, secondo quanto previsto nel provvedimento di ammissione a verificazione metrica.

**03A11409**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni - Programma triennale di edilizia 2003-2005 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti.** (Deliberazione n. 36/2003).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione — nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali — dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Vista la nota n. 0147278 del 1° aprile 2003, successivamente integrata con nota n. 0186322 in data 29 aprile 2003, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale dei lavori per il 2003;

Vista la nota n. 62248 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha, tra l'altro, evidenziato che non è ancora intervenuto il riparto dei Fondi unici per gli investimenti istituiti nello stato di previsione dei Ministeri ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 traccia, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso alla tecnica del project financing, a conferma delle indicazioni del precedente documento di programmazione economico-finanziaria, e la destinazione di una quota predeterminata delle risorse ordinarie al

Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo per il periodo 2003-2006, in linea generale, conferisce maggiore incisività alle linee sopra rappresentate per la realizzazione di opere pubbliche e dedica particolare attenzione al comparto della giustizia, tra l'altro prevedendo il decentramento e la revisione del sistema carcerario, anche in funzione delle specificità territoriali, e — sotto il profilo costruttivo — il potenziamento dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile attraverso la realizzazione di nuove strutture, la ristrutturazione di quelle esistenti e l'eventuale recupero di quelle abbandonate, utilizzando allo scopo anche strumenti finanziari alternativi ed esplorando possibili positive sinergie con enti locali e soggetti privati;

Prende atto:

che il programma triennale di edilizia 2003-2005 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che peraltro non risulta elaborato in piena conformità al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 e che non è corredato del provvedimento di approvazione dell'Amministrazione proponente, costituisce l'aggiornamento del programma 2002-2004 e comporta un costo complessivo di 279.172.208 euro nel triennio;

che il suddetto programma riguarda interventi di diverse tipologie da effettuare sugli edifici penitenziari o comunque destinati alle attività dell'Amministrazione penitenziaria e che in particolare sono previste prevalentemente misure di manutenzione e recupero, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alla normativa vigente, in linea con le priorità indicate all'art. 14 della legge n. 109/1994;

che il programma risulta corredato dall'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2003 per un importo totale di 78.380.235 euro, lavori il cui onere si prevede venga coperto con gli ordinari stanziamenti di bilancio del predetto Ministero (capitoli 7300 e 7303);

che le risorse del Fondo unico citato in premessa non sono state ancora ripartite tra i capitoli di competenza, sì che il programma verrà attuato nei limiti delle effettive disponibilità;

che il programma in questione, considerata la finalità essenzialmente manutentoria degli interventi previsti, non ipotizza, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali privati;

che anche le indicazioni sulla quota di risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno trovano limitata applicabilità al programma suddetto, in considerazione della destinazione degli immobili interessati e della tipologia di interventi previsti, e che comunque il programma medesimo riguarda interventi localizzati nel Mezzogiorno per oltre il 42% che si attesta a circa il 39% per gli interventi di cui all'elenco 2003;

che non sono comunque rilevabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale di edilizia 2003-2005 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il programma relativo al 2003, qualora il riparto del Fondo unico investimenti di cui in premessa, non ancora perfezionato, non rifletta la suddivisione in capitoli presupposta dal programma stesso — verrà attuato nei limiti degli effettivi stanziamenti ed il Ministero provvederà ad includere gli interventi stralciati in una lista di «scorrimento», finanziabile in prosieguo con le eventuali economie o con altre disponibilità sopravvenute, curando di lasciare inalterato, per quanto possibile, l'attuale percentuale di riparto tra le tre macroaree;

Raccomanda

al Ministro della giustizia:

di integrare la documentazione relativa alla programmazione triennale dei lavori 2003-2005 anche per gli altri Dipartimenti in cui si articola il Ministero, eventualmente adottando — per i Dipartimenti che non si configurino immediatamente quali stazioni appaltanti e si limitino a procedere al riparto di risorse — forme semplificate, che però consentano a questo Comitato di valutare le modalità di attuazione degli indirizzi governativi;

di tener conto, in sede di aggiornamento annuale dei programmi triennali, delle indicazioni del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007, tra l'altro invitando — in tale contesto — le articolazioni territoriali a valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di loro competenza ed a sinergie con gli enti locali soprattutto per gli interventi che non presentino natura prevalentemente manutentoria;

a sottoporre unitariamente a questo Comitato i suddetti aggiornamenti annuali, corredati da una relazione che illustri lo stato di attuazione degli investimenti effettuati e che riporti i criteri adottati per il riparto delle risorse tra le varie entità nelle quali si articola ciascun Dipartimento.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

**03A11455**

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni - Programma triennale 2003-2005 del Ministero per i beni e le attività culturali: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti.** (Deliberazione n. 37/2003).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'area di operatività della normativa solo gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che apporta modifiche al titolo V della Costituzione, in particolare riservando allo Stato la tutela dei beni culturali, demandando alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni stessi e la promozione ed organizzazione di attività culturali ed assegnando alla competenza regionale il turismo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, che reca delega, tra l'altro, per il riassetto del settore dei beni culturali;

Visto l'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione — nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali — dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 aprile 2003 che approva la programmazione per il triennio 2003-2005 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 concernente modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto del predetto Ministro 4 agosto 2000 recante l'interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la direttiva 18 febbraio 2003 del Ministro per i beni e le attività culturali, emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 e che stabilisce gli obiettivi generali dell'azione e della gestione amministrativa per il 2003;

Vista la nota n. 27195 del 30 aprile 2003 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale dei lavori relativo al 2003;

Vista la nota n. 62248 del 27 maggio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, tra l'altro, evidenzia che non è ancora intervenuto il riparto dei Fondi unici per gli investimenti istituiti nello stato di previsione dei Ministeri ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nelle leggi pluriennali di spesa, nel Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, nonché negli eventuali programmi nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 tende a favorire l'aumento del tasso di crescita del settore turistico, mentre — per quanto concerne in generale la realizzazione delle opere pubbliche — conferma il ricorso alla tecnica del project financing e prevede la costruzione di un quadro finanziario unico pluriennale per il Mezzogiorno che assegni all'area, nel periodo 2001-2008, complessivamente circa il 45% della spesa totale in conto capitale e destini una quota predeterminata delle risorse ordinarie a tale macroarea in modo da garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati alla macroarea stessa;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo per il periodo 2003-2006 conferisce maggiore incisività ai criteri precedentemente tracciati in tema di realizzazione di opere pubbliche, tra l'altro quantificando nel 30% la quota delle risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno, e dedica particolare attenzione al settore dei beni culturali, definendo i 4 assi fondamentali cui improntare la politica di settore e prevedendo — compatibilmente con i vincoli di bilancio — maggiori stanziamenti per il comparto che, in concomitanza con incrementi delle risorse provenienti dal settore privato, portino la spesa, rispetto al PIL, a percentuali di livello europeo;

Considerato che il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 individua e promuove azioni finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio architettonico, archeologico e artistico del Mezzogiorno anche al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso;

Considerato che, con delibera 2 agosto 2002, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2002), questo Comitato — nel formulare parere di conformità sul programma precedente — aveva raccomandato, in conformità con i ricordati obiettivi governativi, di favorire al massimo il coinvolgimento di capitali privati anche tramite la promozione di attività collaterali e di valutare la possibilità di sviluppare forme di programmazione che, superando l'ottica degli interventi «puntiformi», si articolino su

aree di intervento da individuare anche attraverso percorsi a tema, al fine di conferire ai beni culturali la funzione di volano per la crescita economica dell'indotto;

Prende atto:

che il programma ora trasmesso a questo Comitato costituisce l'aggiornamento annuale del programma 2002-2004, su cui questo Comitato si è pronunziato con la citata delibera n. 68/2002, mentre il programma aggiuntivo finanziato con i proventi del lotto, ai sensi dell'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha subito variazioni rispetto alla versione allora esaminata, non seguendo logiche «a scorrimento»;

che il programma prevede 2.488 interventi per un costo complessivo di 572,35 Meuro e presenta l'articolazione di cui appresso, che evidenzia l'emergere di nuovi centri di responsabilità, quale quello del Segretariato generale, competente per alcuni interventi nella regione Lazio:

| Settore | N. interventi | Costo (migliaia euro) | Percentuale (in termini d'importo) |
|---|---|---|---|
| Patrimonio storico e demo-etnico-antropologico | 1.065 | 121.474,02 | 21,22 |
| Beni architettonici e paesaggistici | 692 | 253.253,15 | 44,25 |
| Beni archeologici | 500 | 121.232,34 | 21,18 |
| Arte e architettura contemporanea | 23 | 8.361,22 | 1,46 |
| Beni librari | 107 | 35.102,20 | 6,13 |
| Beni archivistici | 99 | 25.443,11 | 4,45 |
| Segret. Gen. | 2 | 7.481,02 | 1,31 |
| TOTALE | 2.488 | 572.347,06 | 100,00 |

che il programma conferisce priorità ai lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente e completamento dei lavori già avviati — risultando così in linea con le indicazioni dell'art. 14 della legge n. 109/1994 — ed agli interventi finanziabili con capitale maggioritario privato;

che sono stati utilizzati ulteriori criteri nella definizione delle priorità, attribuendo priorità massima agli interventi inclusi negli «Accordi di programma quadro» Stato-regioni e privilegiando, in secondo luogo, gli interventi contemplati nel precedente programma e non esauriti, fermo restando che «l'urgenza» rappresenta il comune denominatore nell'ambito di ciascuno dei ricordati criteri;

che la spesa ordinaria registra un lieve decremento del 0,05% rispetto a quella programmata per il triennio precedente;

che la quota complessiva destinata al Mezzogiorno risulta superiore, come raccomandato da questo Comitato, a quella registrata nel precedente programma — passando dal 27,4% al 28,14% — anche se formalmente appare inferiore al tetto del 30%, e che la riserva è comunque da considerare rispettata tenendo conto che il riparto di risorse interessa la regione Sicilia solo per il settore dei beni archivistici e che detta regione ha un'incidenza demografica del 24,35% rispetto all'intero Mezzogiorno;

che l'elenco annuale dei lavori prevede n. 2.129 interventi, per una spesa complessiva di 206 Meuro circa e che la quota per il Mezzogiorno è pari al 30,62%, attestandosi su livelli «virtualmente» superiori al 40% in considerazione della ricordata situazione della società;

che il programma, oltre alla rilevata priorità conferita agli interventi finanziati con capitale privato maggioritario, evidenzia l'utilizzo di forme di finanziamento alternative al bilancio statale (autoalimentazione) laddove individua la copertura di parte dei costi nei corrispettivi della fruizione dei beni museali, che ammontano a 41,895 Meuro e che sono confluiti nei capitoli 7867 e 8806, nonché nel capitolo 7370 del Fondo unico investimenti;

che il programma trova inoltre copertura in risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali relative al 2003, attinenti anche a spesa di parte corrente, e nelle proiezioni concernenti gli anni successivi, nonché nelle risorse del Fondo unico per gli investimenti di cui all'art. 46 della legge finanziaria 2003 (capitolo 7370), non ancora ripartite tra i vari capitoli di competenza ed inclusive dei proventi del lotto (pari a 77,468 Meuro per il primo semestre 2003);

che il Ministero, in sintonia con le raccomandazioni formulate da questo Comitato con la citata delibera n. 68/2002, ha interessato le soprintendenze regionali al fine di conoscere le azioni e le strategie adottate o programmate per uniformarsi alle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 ed intese a favorire, quindi, il coinvolgimento di capitali privati nel finanziamento degli investimenti pubblici ed a promuovere nel contempo forme di connessione con altre politiche di sviluppo del territorio, quali il turismo, i trasporti ecc.;

che l'indagine ha evidenziato come, su diciassette soprintendenze regionali interessate, dodici abbiano già intrapreso iniziative di collaborazione con soggetti privati ed enti territoriali per la valorizzazione, la gestione, il restauro e la manutenzione del patrimonio culturale e che le iniziative allo stato più avanzato risultino avviate dalle regioni del centro-nord;

che, in relazione all'onere di relazione previsto nella più volte citata delibera n. 68/2002, il Ministero per i beni e le attività culturali ha sottolineato come, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia in corso di avanzata costituzione il «Nucleo di valutazione e verifica dei progetti pubblici di investimento», tra i cui compiti è quello del monitoraggio degli investimenti nello specifico settore all'esame;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, parere di compatibilità del programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2003-2005 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che — qualora il riparto del Fondo unico investimenti di cui in premessa, non ancora perfezionato, non rifletta la suddivisione in capitoli presupposta dal programma — questo verrà attuato nei limiti degli effettivi stanziamenti ed il Ministero provvederà ad includere gli interventi stralciati in una lista di «scorrimento», finanziabile in prosieguo con le eventuali economie o con altre disponibilità sopravvenute, curando di lasciare inalterato, per quanto possibile, l'attuale riparto percentuale tra le varie regioni;

Raccomanda

al Ministro per i beni e le attività culturali:

di trasmettere, in occasione della presentazione dell'aggiornamento annuale del programma a questo Comitato, una relazione che offra un quadro organico dell'effettivo utilizzo delle risorse destinate al settore ed in particolare:

rappresenti lo stato di attuazione del programma stesso, tra l'altro indicando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di introiti dei biglietti e le misure adottate per fronteggiare eventuali minori entrate, anche tramite l'utilizzo del fondo di riserva, o, per contro, la destinazione di eventuali eccedenze;

puntualizzi lo stato di attuazione del «programma lotto», anche in tal caso fornendo elementi per le ipotesi di scostamento rispetto alle entrate ipotizzate;

riporti dati sull'utilizzo delle risorse destinate al Mezzogiorno, indicando partitamene gli elementi relativi alle risorse ordinarie e quelli attinenti alle risorse addizionali, nazionali e comunitarie;

di proseguire nell'azione di sensibilizzazione delle soprintendenze regionali, già efficacemente avviata, affinché le proposte di programma regionale risultino sempre più coerenti con le ricordate indicazioni dei documenti di programmazione economico-finanziaria, e di riferire in merito agli esiti di tale azione di sensibilizzazione.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario:* BALDASSARRI

**03A11456**

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

**Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni - Programma triennale 2003-2005 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti.** (Deliberazione n. 46/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'ambito di operatività della norma soltanto gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto dello stesso Ministro 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto l'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione — nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali — dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), approvato con disposizione dell'Istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2001), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'Ente;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2002), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del programma triennale 2002-2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti;

Vista la nota n. 8251 dell'11 aprile 2003, con la quale il citato Istituto ha trasmesso il programma degli interventi relativi al triennio 2003-2005 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2003, approvati con delibera del Consiglio direttivo n. 7834 del 29 novembre 2002;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994, siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle

leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che nei documenti programmatori non si rinvengono diretti riferimenti al programma all'esame;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006:

evidenzia l'intento del Governo di promuovere l'attività di ricerca attraverso una rigorosa e strutturata strategia che individui e risolva le debolezze del sistema italiano della ricerca ed incentivi i suoi punti di forza;

conferma la rilevanza da riconoscere all'intero settore della ricerca, richiamando il documento concernente le linee guida per la politica scientifica e tecnologica, approvato da questo Comitato con delibera 19 aprile 2002, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002, supplemento ordinario), e quantificando l'elevazione dell'apporto statale, nel quadriennio sopra indicato, dall'attuale quota dello 0,6% del PIL all'1%, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

pone, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso al project financing e la destinazione di una quota predeterminata del 30% delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che questo Comitato, nella citata delibera n. 35/2002, sottolineava come il potenziamento dell'attività di ricerca nel Mezzogiorno debba costituire obiettivo qualificante del nuovo piano di ricerca;

Considerato che, con nota n. 1320 del 6 novembre 2002, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel comunicare all'Istituto l'attribuzione dell'importo di 286,63 Meuro (555 miliardi di lire) quale contributo di funzionamento per l'anno 2002, ha anticipato che l'assegnazione per gli anni 2003 e 2004 sarebbe ammontata, rispettivamente, al 98 ed al 90% della somma succitata, e che pertanto l'assegnazione per il corrente anno è quantificabile in 280,90 Meuro;

Ritenuto che le indicazioni di cui sopra, soprattutto relativamente alla quota di risorse da riservare al Mezzogiorno, non trovino immediata applicazione al programma suddetto, perché riferito ad un singolo Istituto la cui localizzazione è legata al tipo di ricerca effettuata e la cui dotazione finanziaria per la quota destinata agli investimenti è assorbita soprattutto dalla spesa per dotazioni scientifiche, e che la valutazione sul rispetto delle indicazioni stesse debba avvenire in una prospettiva più ampia, riferita quantomeno all'intero settore della ricerca;

Prende atto:

che il programma in oggetto prevede la realizzazione di ventiquattro interventi ed è riferito a quasi tutte le tipologie di opere previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, tra l'altro individuando — in linea con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 — le priorità degli interventi, ivi compresa la «priorità assoluta», che il citato decreto definisce come «complessiva» e che è desunta dall'incrocio tra le priorità «di categoria» e le «ulteriori priorità»;

che il programma presenta un valore complessivo di 38.843.183,51 euro, con una lieve flessione rispetto al valore del precedente programma (2,5% circa) e con interessamento di un numero più limitato delle strutture in cui si articola l'Istituto, ma, in linea con le prescrizioni della legge n. 166/2002, non include più gli interventi di singolo importo inferiore a 100.000 euro;

che il programma evidenzia, per l'anno 2003, l'avvio dei lavori relativi a quattordici interventi sui ventiquattro complessivamente indicati — per un costo di 15,243 Meuro — e trova copertura nello stanziamento del capitolo 8922 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca («Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»);

che il programma presenta una modulazione della spesa decrescente nel corso del triennio;

che il programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — parere di compatibilità del programma triennale 2003-2005 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti;

Invita:

gli altri organismi nazionali di ricerca a trasmettere sollecitamente a questo Comitato i propri programmi 2003-2005, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta;

i medesimi organismi a trasmettere, per gli esercizi successivi, gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi entro la prescritta scadenza del 30 aprile;

Raccomanda

al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti organismi nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 14 della legge n. 109/1994 e di trasmettere a questo Comitato una relazione generale d'inquadramento.

Roma, 25 luglio 2003

*Il Presidente delegato*
TREMONTI

*Il segretario del CIPE*
BALDASSARRI

**03A11457**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.**

### IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nei giorni 29 e 30 settembre 2003, intere giornate.

*Motivazioni:* la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota protocollo n. 86/7/2003 in data 30 settembre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo nei giorni 29 e 30 settembre 2003, intere gionate, per inagibilità dei locali dovuta a cause tecniche (black-out).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 8 ottobre 2003

*Il direttore regionale:* PARDI

**03A11377**

## AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2003.

**Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Livorno.**

### IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 30044 del 26 settembre 2003 della direzione regionale per la Toscana relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Livorno;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

*Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Livorno*

A far data dal 3 novembre 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Livorno, dipendente dalla direzione regionale per la Toscana.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Piombino;

Portoferraio;

Grosseto;

sezione laboratorio chimico di Livorno.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Livorno;

il laboratorio chimico delle dogane di Livorno;

l'ufficio tecnico di finanza di Livorno;

la dogana di Piombino;

la dogana di Porto S. Stefano;

la sezione doganale del deposito franco;

la sezione doganale marittima;

la sezione doganale porto industriale;

la sezione doganale della darsena Toscana;

la sezione doganale dei MM.GG.;

la sezione doganale Vada;

la sezione doganale di Portoferraio;

la sezione doganale di Campo nell'Elba.

L'ufficio delle dogane di Livorno che comprende le sezioni di cui al comma 2, assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Livorno, dell'ufficio tecnico di finanza di Livorno, relativamente alle province di Livorno e Grosseto e delle soppresse sezioni doganali di deposito franco, marittima, porto industriale, darsena Toscana, Vada, MM.GG. e Campo nell'Elba.

La sezione operativa territoriale di Piombino assume le competenze della soppressa dogana di Piombino.

La sezione operativa territoriale di Portoferraio assume le competenze della soppressa sezione doganale di Portoferraio.

La sezione operativa territoriale di Grosseto ha competenza territoriale sull'omonima provincia e assume le competenze della soppressa dogana di Porto S. Stefano.

La sezione territoriale laboratorio chimico di Livorno assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Livorno.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Livorno vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della circoscrizione doganale di Livorno, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Livorno e del direttore del laboratorio chimico delle dogane di Livorno.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Livorno è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Livorno assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 14 ottobre 2003

*Il direttore:* GUAIANA

**03A11469**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 settembre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Macerata.**

### IL DIRETTORE REGIONALE PER LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Macerata dell'Agenzia del territorio n. 119855 del 12 settembre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 11 settembre 2003 tutti i servizi catastali sono stati completamente interrotti, mentre il giorno 12 settembre 2003 si è avuto l'irregolare funzionamento dei servizi catastali al pubblico a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente WEB;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con nota prot. n. 100 del 17 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento al pubblico del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Macerata;

giorno: 11 settembre 2003 - Servizi catastali - completamente interrotti;

giorno 12 settembre 2003 - Servizi catastali - irregolare funzionamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 settembre 2003

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

03A11374

DECRETO 3 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Pesaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Pesaro dell'Agenzia del territorio n. 118581 del 30 settembre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 17 settembre 2003 i servizi catastali sono stati interrotti dalle ore 11 alle ore 12, mentre il giorno 18 settembre 2003 sono stati completamente interrotti al pubblico a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente WEB;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con nota prot. n. 107 del 2 ottobre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche - ufficio: agenzia del territorio - ufficio provinciale di Pesaro:

giorno 17 settembre 2003 - servizi catastali, irregolare funzionamento;

giorno 18 settembre 2003 - servizi catastali, completamente interrotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 3 ottobre 2003

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**03A11375**

DECRETO 3 ottobre 2003.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ascoli Piceno e della sezione staccata di Fermo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia del territorio n. 139718 del 24 settembre 2003 con la quale è stato comunicato che i servizi catastali dell'ufficio provinciale di Ascoli Piceno e della sezione staccata di Fermo, sono stati completamente interrotti al pubblico dalle ore 14 del giorno 15 settembre sino all'intera giornata del 16 settembre 2003 a causa dell'attivazione del nuovo sistema di gestione di detti servizi in ambiente web;

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di gestione dei servizi catastali producendo il mancato e l'irregolare funzionamento dell'ufficio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Marche, con nota prot. n. 103 del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche - ufficio Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Ascoli Piceno e sezione staccata di Fermo:

giorno 15 settembre 2003 - servizi catastali, irregolare funzionamento dalle ore 14;

giorno 16 settembre 2003 - servizi catastali, completamente interrotti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 3 ottobre 2003

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**03A11376**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501246/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 8760011 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77